



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1001 del 07/10/2020

Determina del Responsabile N. 50 del 07/10/2020

PROPOSTA N. 1141 del 07/10/2020

OGGETTO: Piceno Consind - Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs. n. 152/06), relativa alla variante al vigente PTC dell'agglomerato di Comunanza, Force e Rotella – Zona industriale Santa Maria di Comunanza.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Piceno Consind con nota prot. n. 2942 del 11.08.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 11.08.2020 con protocollo n. 1351, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., della variante al vigente PTC dell'agglomerato di Comunanza, Force e Rotella – Zona industriale Santa Maria di Comunanza;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 07.10.2020, di seguito integralmente trascritto:

""""""Con nota prot. n. 2942 del 11.08.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 11.08.2020 con protocollo n. 1351, il Piceno Consind, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante al vigente PTC dell'agglomerato di Comunanza, Force e Rotella – Zona industriale Santa Maria di Comunanza; con successive note prot. n. 3064 del 01.09.2020 e prot. n. 3343 del 16.09.2020 è stato indicato il link nel quale è stato reso disponibile il Rapporto Preliminare.

Con nota prot. n. 14621 del 03.09.2020 lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel quale il Piceno Consind ha reso inizialmente disponibili il rapporto preliminare; con nota prot. n. 3343 del 16.09.2020 il Piceno Consind ha comunicato alla scrivente Amministrazione e ai soggetti competenti in materia ambientale il nuovo link sul quale ha reso disponibile il rapporto preliminare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali

soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Comune di Comunanza;
- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 17066 del 28.09.2020, ha espresso “una sostanziale valutazione positiva” non ritenendo necessaria l'assoggettabilità a VAS.

L'AATO n.5 Marche Sud, con nota prot. n. 1965 del 16.09.2020, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS della variante di cui in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- **scarico delle acque meteoriche:** *la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art.42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*
- **eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere** è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

Il CIIP S.p.A., con nota prot.n. 2020019071 del 15.09.2020, non rilevando alcun impatto significativo sull'ambiente, ha comunque comunicato quanto segue:

- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S:I:I: come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (OTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al BURMarche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*

Il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, con nota prot. n. 16218 del 01.10.2020, ha espresso parere non favorevole all'esclusione della variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica, non possedendo il rapporto preliminare di screening inviato i requisiti minimi di qualità di cui al Capitolo 1 delle “Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica”, approvate con Decreto n. 13 del 17.01.2020 della PF Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica e non rispondendo lo stesso ai criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di cui all'Allegato 1 alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5 e la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno non ha espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

La variante interessa un'area di circa mq 1450 avente destinazione urbanistica di viabilità e parcheggio pubblico nel vigente PRASI del Piceno Consind; a seguito della modifica prevista l'area assumerà la destinazione di "Zona 2 produttiva, commerciale, servizi comprensoriali di completamento" di cui all'art. 1 delle NTA del PRASI".

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Non è stata predisposta la scheda di sintesi.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni contenute nel rapporto preliminare non possono ritenersi sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al vigente PRASI; tali contenuti sono stati sviluppati solo parzialmente sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Si rileva che nulla viene specificato in merito a quanto stabilito dal sopracitato Decreto n. 13/2020 (Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica") nella Parte I "Rapporto preliminare di screening", alla Sezione 3 "Caratteristiche del piano o programma", alla Sezione 4 "Caratteristiche delle aree che possono essere interessate" lettere b) e c) e alla sezione 5 "Caratteristiche degli effetti ambientali".

La fase di screening effettuata non ha fornito quindi gli elementi minimi per verificare se le azioni previste dalla variante al PRASI avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica; il Rapporto Preliminare avrebbe dovuto infatti contenere una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione della variante in esame, come prescritto dall'art.13 comma t, del D.Lgs n.152/2006.

In particolare si evidenzia che non è stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante, individuando le probabili relazioni "causo-effetto" tra le previsioni ed i temi e i relativi aspetti ambientali con cui la variante potrebbe interagire (ad esempio biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, rifiuti, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica).

Non è presente inoltre una definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante necessario al fine di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti; si precisa che la definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "settori di governo" (ad esempio energia, rifiuti, mobilità, economia, ecc), da cui potrebbero avere origine impatti ambientali.

Si rileva che non viene valutato se la variante, direttamente, indirettamente o cumulativamente è in grado di interferire sulla caratterizzazione dello stato dell'ambiente, sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico e che non risulta presente l'individuazione e descrizione delle criticità e delle emergenze ambientali pertinenti; per ciascuna eventuale interazione individuata avrebbero dovuto essere indicate le caratteristiche dell'effetto considerato (frequente, non frequente, diretto, indiretto, reversibile, irreversibile).

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto tutto sopra esposto e visto il parere non favorevole all'esclusione della variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica espresso dal Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione (nota prot. n. 16218 del 01.10.2020) si ritiene che, anche in base al principio di precauzione, non è possibile escludere che possano emergere

particolari criticità in merito alla variante al vigente PRG proposta, necessitando pertanto condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto - non possedendo il rapporto preliminare di screening inviato i requisiti minimi di qualità di cui al Capitolo 1 delle "Indicazioni tecniche, requisiti di qualità e moduli per la Valutazione Ambientale Strategica", approvate con Decreto n. 13 del 17.01.2020 della PF Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica e non rispondendo lo stesso ai criteri per la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di cui all'Allegato 1 alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. - si propone di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRASI del Piceno Consind relativa alla variante al vigente PTC dell'agglomerato di Comunanza, Force e Rotella – Zona industriale Santa Maria di Comunanza."""""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

- A) di assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRASI del Piceno Consind relativa alla variante al vigente PTC dell'agglomerato di Comunanza, Force e Rotella – Zona industriale Santa Maria di Comunanza.
- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Piceno Consind quale Autorità Procedente; valuti il Piceno Consind l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente ad interim del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 07/10/2020

IL DIRIGENTE

COLAPINTO ANTONINO